

## Sommario

|                                                                            |   |
|----------------------------------------------------------------------------|---|
| Bonus ricerca e sviluppo, pronte anche le specifiche tecniche .....        | 2 |
| Ricerca e sviluppo, pronti i codici per il riversamento spontaneo.....     | 3 |
| Aiuti Covid oltre il limite Ue: i codici per restituire l'eccedenza .....  | 4 |
| Piccoli coloni e compartecipanti familiari: i contributi per il 2022 ..... | 5 |



### Perché rinunciare alle spese mediche di prevenzione?

Molti italiani rinunciano alle spese mediche di prevenzione principalmente per i **costi elevati** e per le tempistiche di **attesa**.

I fondi sanitari integrativi intervengono proprio per rispondere a queste due criticità, poiché offrono una **copertura totale o parziale** delle spese medico-sanitarie sostenute dal cittadino attraverso una rete di **strutture convenzionate**.

**Dal 1° Gennaio 2022 è operativo l'accordo di convenzione stipulato da UNIMPRESA con MBACASSA Mutua** per la gestione del Fondo di Sanità Integrativa, sia per i lavoratori dipendenti che per i possessori di P.IVA.

## **Bonus ricerca e sviluppo, pronte anche le specifiche tecniche**

*La richiesta di accesso alla procedura di riversamento del surplus utilizzato deve essere inviata entro il 30 settembre 2022 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate*

Dopo il via libera al modello da utilizzare e alle relative istruzioni, con [il provvedimento firmato il 4 luglio 2022, dal direttore dell'Agenzia delle entrate](#), Ernesto Maria Ruffini, arriva anche [il tracciato informatico](#) per la predisposizione e la trasmissione telematica delle richieste di accesso alla procedura per il riversamento spontaneo, senza sanzioni e interessi, dei crediti d'imposta a favore di chi investe in attività di ricerca e sviluppo, utilizzati indebitamente.

Vengono, inoltre, apportate delle correzioni alle istruzioni del modello di domanda, approvate con il provvedimento direttoriale del 1° giugno scorso, per quanto riguarda il "Calcolo dell'importo del credito da riversare".

Si tratta della misura agevolativa prevista [dall'articolo 3 del DL n. 145/2013](#). Possono essere regolarizzate le posizioni riferibili ai periodi di imposta 2015-2019.

L'istanza può essere presentata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022 utilizzando il modello "Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo" approvato con il provvedimento dello scorso 1° giugno (vedi articolo ["Eccesso bonus ricerca e sviluppo: pronte le regole per il riversamento"](#)).

Nella richiesta devono essere specificati il periodo o i periodi d'imposta in cui è stato maturato il credito, gli importi da restituire e alcuni dati ed elementi relativi alle attività e alle spese ammissibili.

La somma dovuta per rimettersi in linea con il Fisco deve essere versata entro il 16 dicembre 2022 in un'unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, presentando il modello F24 senza compensazioni. È ammessa la rateizzazione. In tal caso la seconda e la terza rata (con scadenza rispettivamente il 16 dicembre 2023 e il 16 dicembre 2024), andranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.

La procedura si intende perfezionata nel momento in cui è stato versato l'intero importo o con il pagamento dell'ultima rata.

Fonte FiscoOggi.it

## Ricerca e sviluppo, pronti i codici per il riversamento spontaneo

*Una o tre rate per rifondere le somme compensate indebitamente senza l'aggiunta di sanzioni e interessi tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi"*

Dopo le specifiche tecniche per la trasmissione dell'istanza e i codici tributo, ora è possibile effettuare il riversamento spontaneo, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del credito di imposta "ricerca e sviluppo" utilizzato indebitamente. I nuovi codici arrivano con [la risoluzione n. 34 del 5 luglio 2022](#) e sono in quattro: "8170", "8171", "8172" e "8173".

Il bonus non spettante, ricordiamo, torna nelle casse dell'Erario senza sanzioni e interessi (articolo 5, commi 7-12, DL 21 n. 146/2021).

La richiesta di accesso alla procedura deve essere inviata esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2022, utilizzando il modello approvato con il provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate lo scorso 1° giugno (vedi articolo ["Eccesso bonus ricerca e sviluppo: pronte le regole per il riversamento"](#)). Disponibile, sul sito delle Entrate, anche [il software](#) di compilazione. Il surplus fruito può essere riversato in un'unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo. Come già detto, le specifiche tecniche hanno avuto il via libera con il provvedimento firmato ieri, 4 luglio (vedi articolo ["Bonus ricerca e sviluppo, pronte anche le specifiche tecniche"](#)).

L'agevolazione è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da 2015 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data di entrata in vigore del decreto n. 146/2021 ovvero al 22 ottobre 2021.

Gli ultimi arrivati, i codici tributi istituiti ad hoc con la risoluzione n. 34/2022, sono:

- "8170" denominato "Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – unica soluzione"
- "8171" denominato "Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – prima rata"
- "8172" denominato "Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – seconda rata"
- "8173" denominato "Riversamento spontaneo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – terza rata".

In caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati insieme alla seconda e alla terza rata.

Gli identificati trovano posto nel modello "F24 Elide", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nella sezione "Contribuente", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale di chi effettua il versamento
- nella sezione "Erario ed altro", sono indicati:
  - o nel campo "tipo", la lettera "R"
  - o nel campo "elementi identificativi", nessun valore
  - o nel campo "codice", uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8170, 8171, 8172 oppure 8173)
  - o nel campo "anno di riferimento", il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato "AAAA"
  - o nel campo "importi a debito versati", l'importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.

Fonte FiscoOggi.it

## **Aiuti Covid oltre il limite Ue: i codici per restituire l'eccedenza**

*Il riversamento volontario degli importi e dei relativi interessi, per superamento dei massimali comunitari, va effettuato con il modello F24 Elide, esclusa la compensazione*

Per consentire la restituzione spontanea dell'importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali stabiliti dalla Commissione Ue con la comunicazione del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19) e il versamento dei relativi interessi, arrivano, con [la risoluzione n. 35 del 5 luglio 2022](#) i codici tributo da riportare nel modello "F24 – versamenti con elementi identificativi".

[Il decreto 11 dicembre 2021](#) del ministero dell'Economia e delle Finanze, all'articolo 4, ha previsto che in caso di superamento dei massimali stabiliti, l'importo dell'aiuto eccedente tale massimale è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Con il provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il 27 aprile 2022 sono state definite, tra l'altro, le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti (vedi articolo ["Aiuti di Stato emergenza Covid: modalità e termini per dichiararli"](#)) e stabilendo che tale restituzione avvenga con le modalità previste dall'articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, esclusa la compensazione.

Per consentire quindi la restituzione spontanea dell'importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali stabiliti e il versamento dei relativi interessi, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide) sono istituiti i seguenti codici tributo.

- 8174 denominato "Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021"
- 8175 denominato "Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021".

Nella compilazione del modello "F24 Elide", i suddetti codici tributo sono riportati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:

- nella sezione "CONTRIBUENTE", nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento
- nella sezione "ERARIO ED ALTRO", sono indicati:
  - o nel campo "tipo", la lettera "R"
  - o nel campo "elementi identificativi", il "codice aiuto" della singola misura agevolativa indicato nella "Tabella aiuti" presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework
  - o nel campo "codice", uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione odierna
  - o nel campo "anno di riferimento", l'anno in cui è stato riconosciuto l'aiuto da riversare nel formato "AAAA"
  - o nel campo "importi a debito versati", l'importo dell'aiuto da restituire, ovvero l'importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.

Fonte FiscoOggi.it

## **Piccoli coloni e compartecipanti familiari: i contributi per il 2022**

La contribuzione dovuta ai piccoli coloni e compartecipanti familiari è determinata applicando le aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i lavoratori agricoli a tempo determinato.

[La circolare INPS 4 luglio 2022, n. 77](#) fornisce le indicazioni relative alla contribuzione dovuta, dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, per l'anno 2022.

Tenendo presente la riduzione degli oneri sociali e la riduzione del costo del lavoro, sono riportate le aliquote contributive per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e i contributi dovuti all'INAIL, calcolati sulla base delle retribuzioni medie provinciali e delle agevolazioni per zone tariffarie giornaliere, determinate ogni anno con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per ciascuna provincia.

Vengono, inoltre, precisati i termini di scadenza dei versamenti e le modalità di pagamento.

Fonte INPS.it